

Le novità in materia di partecipazioni qualificate

Prof. Avv. Fabio Marchetti

Università degli Studi di Teramo
CoSEF Meeting 2017

Teramo, 6 dicembre 2017



VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI

Indice intervento

- ❖ *La distinzione fra partecipazioni qualificate e non qualificate: la ratio*
- ❖ *L'unificazione fra partecipazioni qualificate e non qualificate: gli effetti*
- ❖ *L'intervento previsto dalla Legge di Bilancio: i profili tecnici e la disciplina transitoria*
- ❖ *Le questioni aperte*
- ❖ *Considerazioni conclusive e critiche*



La distinzione fra partecipazioni qualificate e non qualificate: la ratio

- ❧ Le partecipazioni qualificate come indicatori di un *investimento professionale/imprenditoriale* e non di mero risparmio.
- ❧ Le *percentuali di partecipazioni* fissate dalla lett. c) dell'art. 67 del tuir (2/5% dei diritti di voto o 20/25% di partecipazione al capitale o al patrimonio) sono assunte come *indici di partecipazioni di controllo o comunque di influenza dominante*.
- ❧ La distinzione delle plus/minusvalenze in *due masse distinte*.
- ❧ La minor tassazione, originariamente prevista (imposta sostitutiva del 12,50%), delle partecipazioni non qualificate come attuazione dei *principi costituzionali* (art. 47).

La distinzione fra partecipazioni qualificate e non qualificate: la ratio

- ✧ La non applicazione alle partecipazioni qualificate dei regimi di tassazione (del risparmio amministrazione e gestito) che assicurano l' *anonimato*.
- ✧ *L'obbligo di dichiarazione* dei redditi derivanti da partecipazioni qualificate e la *compensabilità* delle plusvalenze da partecipazioni qualificate solo con le minusvalenze della stessa categoria.
- ✧ In particolare *la non compensabilità fra minusvalenze da partecipazioni qualificate ed altri redditi finanziari* (plusvalenze da partecipazioni non qualificate, utili, interessi, ecc.).

La distinzione fra partecipazioni qualificate e non qualificate: le distorsioni dovute all'evoluzione legislativa

- ✎ La *tassazione progressiva* dei redditi (di capitale e diversi) derivanti da partecipazioni qualificate.
- ✎ Le *distorsioni* derivanti dal regime PEX rispetto all'imposta sostitutiva prevista per i redditi (di capitale e diversi) derivanti da partecipazioni non qualificate.
- ✎ In particolare, per effetto dell'aumento dell'imposta sostitutiva sulle partecipazioni non qualificate, si è passati da una tassazione complessiva società/socio *del 42,25% al 43,76% (con un 'picco' del 46,35% nel 2014)*, a fronte di una tassazione complessiva società/socio nel caso di partecipazioni qualificate che dal 2008 si è stabilizzata intorno al *34% (nel caso di aliquota Irpef marginale minima) fino al 43% (nel caso di aliquota Irpef marginale minima)*.

		2002	2004	2008	2012	2014	2016	2017
	Utile società	100	100	100	100	100	100	100
	Aliquota IRES	34,00%	33,00%	27,50%	27,50%	27,50%	24,50%	24,00%
	Imposta società	34	33	27,5	27,5	27,5	24,5	24
	Utile netto/Dividendo	66	67	72,5	72,5	72,5	75,5	76
a)	Tassazione soci titolari di partecipazioni non qualificate cui si applica l'imposta sostitutiva	8,25	8,38	9,06	14,50	18,85	19,63	19,76
	Concorso alla formazione dell'imponibile/Aliquota applicabile	100% 12,50%	100% 12,50%	100,00% 12,50%	100,00% 20%	100% 26%	100% 26%	100% 26%
	Tassazione complessiva soci/società titolari di partecipazioni non qualificate cui si applica l'imposta sostitutiva	42,25	41,38	36,56	42,00	46,35	44,13	43,76
b)	Tassazione soci titolari di partecipazioni qualificate con aliquota marginale minima	18,00	6,16	8,29	8,29	8,29	9,90	10,16
	Concorso alla formazione dell'imponibile/Aliquota applicabile	100% 18%	40% 23%	49,72% 23%	49,72% 23%	49,72% 23%	56,98% 23%	58,14% 23%
	Tassazione complessiva soci/società titolari di partecipazioni qualificate con aliquota marginale minima	18,00	39,16	35,79	35,79	35,79	34,40	34,16
	Tassazione soci titolari di partecipazioni qualificate con aliquota marginale massima	45,00	12,06	15,50	15,50	15,50	18,50	19,00
c)	Concorso alla formazione dell'imponibile/Aliquota applicabile	100% 45%	40% 45%	49,72% 43%	49,72% 43%	49,72% 43%	56,98% 43%	58,14% 43%
	Tassazione complessiva soci/società titolari di partecipazioni qualificate con aliquota marginale massima	45,00	45,06	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00



La distinzione fra partecipazioni qualificate e non qualificate: le distorsioni dovute all'evoluzione legislativa

✧ Le possibili soluzioni:

- a. l'introduzione di un'opzione per le partecipazioni non qualificate fra tassazione sostitutiva e progressiva
- b. la introduzione di criteri di progressività nella tassazione sostitutiva dei redditi derivanti da partecipazioni non qualificate

✧ Mai si era pensato all'applicazione della tassazione sostitutiva sui redditi derivanti da partecipazioni qualificate.



L'unificazione fra partecipazioni qualificate e non qualificate: gli effetti

- ∞ Il principale effetto dell'unificazione fra partecipazioni qualificate e non qualificate è *la possibilità di compensare le minusvalenze e/o plusvalenze da partecipazioni qualificate con le plusvalenze e/o minusvalenze da partecipazioni non qualificate*: la creazione di un'unica massa in cui confluiscono tutte le plus/minusvalenze da partecipazioni qualificate e non qualificate.
- ∞ L'unificazione consente inoltre ai possessori di partecipazioni qualificate di *optare per l'applicazione del regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito* (ampliando la compensazione a tutti i redditi finanziari) con il riconoscimento dell'anonimato.

L'intervento previsto dalla Legge di Bilancio: i profili tecnici

- ∞ Il Disegno di Legge di Bilancio 2018, nei *commi* 575 - 582 dell'unico articolo del testo approvato dal Senato, interviene sul regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa.

- ∞ Per effetto di tale modifica vengono modificati i seguenti articoli:
 - ✓ artt. 47, 68 t.u.i.r.;
 - ✓ artt. 5, 6 e 7 d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
 - ✓ art. 27, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.



L'intervento previsto dalla Legge di Bilancio: i profili tecnici

- ✎ *Non si interviene, però, sulla definizione di partecipata qualificata prevista dall'art. 67, comma 1, lett. c), t.u.i.r. ma si estende unicamente anche per tali partecipazioni il regime di tassazione cedolare previsto per le partecipazioni non qualificate.*
- ✎ *Pertanto, la distinzione tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate continua tecnicamente a sussistere ai fini dell'applicabilità delle disposizioni che vi fanno rinvio, tra cui:*
 - ✓ *art. 23, comma 1, lett. f), t.u.i.r. che prevede l'esenzione per i soggetti non residenti (indipendentemente dallo Stato di residenza) per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate detenute in società residenti quotate;*
 - ✓ *art. 5, comma 5, d.lgs. n. 461 del 1997, che prevede l'esenzione per i soggetti non residenti (ma residenti in Paesi White List) per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate detenute in società residenti non quotate;*
 - ✓ *art. 10, d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 in materia di obblighi di segnalazione all'Amministrazione Finanziaria previsti a carico di notai e altri intermediari professionali che intervengono nella cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate;*
 - ✓ *art. 68 comma 4, t.u.i.r. e art. 47 comma 4, t.u.i.r. che prevedono la tassazione progressiva IRPEF nella misura del 100% (in luogo di quella cedolare) per le plusvalenze realizzate su partecipazioni, qualificate e non qualificate, in società estere a regime fiscale privilegiato e per i dividendi provenienti dalle medesime società.*

Entrata in vigore e disciplina transitoria

- ✎ Le nuove norme si applicano:
 - ✓ per i *redditi di capitale percepiti* a partire dal 1° gennaio 2018;
 - ✓ per i *redditi diversi realizzati* a decorrere dal 1° gennaio 2019.

- ✎ Per i dividendi è, però, prevista un'apposita *disciplina transitoria*, in virtù della quale alle *distribuzioni di dividendi derivanti da partecipazioni qualificate*, deliberate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, e aventi a oggetto utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi le norme del *DM 26 maggio 2017*.

- ✎ Per tali distribuzioni di utili dovrebbe, pertanto, conservarsi l'attuale regime impositivo, con la conseguenza che detti dividendi concorrono, a seconda del periodo in cui sono stati prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente nel modo che segue:
 - ✓ per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, la quota imponibile dei dividendi è del 40%;
 - ✓ per gli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, la quota imponibile è del 49,72%;
 - ✓ per gli utili prodotti dopo l'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la quota imponibile è del 58,14%;
 - ✓ pertanto, solo a partire dagli utili prodotti (e percepiti) dal 1° gennaio 2018 si applicherà la tassazione cedolare del 26%.

Le questioni aperte

- ❧ Un profilo di criticità della riforma attiene all' *aggravio della tassazione applicabile alle società non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, che realizzano plusvalenze su partecipazioni qualificate di società italiane.*

- ❧ Tale aggravio deriva dai seguenti interventi normativi:
 - La *Legge di Bilancio 2017* ha operato, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, la riduzione *dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24%*;
 - Il *DM 26 maggio 2017* ha *rideterminato, le percentuali di imponibilità degli utili*, prodotti a partire dal 1° gennaio 2017, *derivanti dalla detenzione di partecipazioni qualificate dal 49,72% al 58,14%*: è, invece, rimasto immutato il regime di tassazione delle partecipazioni non qualificate, che rimangono soggette ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Lo stesso DM ha innalzato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, *la percentuale di imponibilità delle plusvalenze dal 49,72% al 58,14%*;
 - Il *Disegno di Legge di Bilancio 2018* prevede, con le decorrenze in precedenza indicate, una *equiparazione di fatto della tassazione* di dividendi e di plusvalenze relative alle *partecipazioni qualificate e non qualificate*, assoggettandole a tassazione con ritenuta a titolo d'imposta del 26% per i dividendi e imposta sostitutiva del 26% per le plusvalenze;

- ❧ A tale quadro normativo consegue un *aggravio*, a decorrere dal 1° gennaio 2019, *della tassazione applicabile* (art. 151, comma 3, t.u.i.r.) *alle plusvalenze realizzate dalle società non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, su partecipazioni qualificate in società italiane.* Tali plusvalenze verranno ora assoggettate (salvo quanto previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni) ad imposta sostitutiva *del 26% in luogo della attuale minore tassazione (11,93% nel 2017, corrispondente a $24\% * 49,72\%$ a 13,95% nel 2018, corrispondente a $24\% * 58,14\%$).*

Considerazioni conclusive e critiche

- ✎ L'applicazione dell'imposta sostitutiva anche ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate rappresenta sicuramente una *semplificazione*.
- ✎ Tale soluzione, tuttavia, mette sullo stesso piano *il risparmio da mero tesaureggiamento con gli investimenti speculativi e/o imprenditoriali*.
- ✎ Ciò potrebbe rappresentare una *violazione dell'art. 47 della Costituzione*.
- ✎ Potrebbe essere l'occasione almeno per prevedere *l'applicazione opzionale del regime sostitutivo*, in modo da consentire al mero risparmiatore con aliquote marginali più basse di *ridurre la tassazione complessiva sui redditi da partecipazione dal 43,76% al 34/35%*.
- ✎ L'alternativa è la proposta già avanzata di applicare *aliquote progressive dell'imposta sostitutiva* in base al livello di reddito finanziario realizzato in ciascun periodo d'imposta.

